

## **Deliberazione 17 novembre 2009 - ARG/gas 176/09**

**Modificazioni e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 in materia di modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2. Modificazioni e integrazioni alla deliberazione 6 agosto 2009, ARG/com 113/09**

### **L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 17 novembre 2009

#### **Visti:**

- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000;
- la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- l’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26;
- il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31;
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge n. 185/08);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08;
- la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG) recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”, approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2009, ARG/com 113/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 113/09);
- la deliberazione dell’Autorità 7 ottobre 2009 ARG/gas 144/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 144/09);
- la comunicazione dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (di seguito: ANCI) del 21 ottobre 2009, prot. Autorità n. 63304 del 30 ottobre 2009 (di seguito: comunicazione ANCI del 21 ottobre 2009).

**Considerato che:**

- il decreto-legge n. 185/08 ha esteso il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (di seguito richiamata anche come: *bonus gas*), a far data dall’1 gennaio 2009, alle famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- il decreto di cui al precedente alinea, all’articolo 3, comma 9, stabilisce che l’Autorità definisca le misure tecniche necessarie per l’attribuzione e l’erogazione del beneficio;
- con deliberazione ARG/gas 88/09 l’Autorità ha:
  - a) fissato le modalità operative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici in condizione di disagio economico;
  - b) distinto tra clienti domestici diretti e indiretti;
  - c) previsto che nel caso di clienti domestici diretti il soggetto competente ad erogare la compensazione sia l’impresa distributrice di gas naturale;
  - d) rinviato ad un successivo provvedimento l’individuazione del soggetto deputato ad erogare la compensazione ai clienti domestici indiretti;
  - e) rimandato ad un successivo provvedimento la pubblicazione della modulistica che deve essere utilizzata per presentare l’istanza di ammissione alla compensazione;
- con deliberazione ARG/gas 144/09 l’Autorità ha approvato la modulistica da utilizzare per l’ammissione alla compensazione;
- la modulistica introdotta con la deliberazione ARG/gas 144/09 è riferita ad una situazione a regime e non consente di gestire le richieste di compensazione da parte di quei soggetti che, pur non essendo più clienti domestici al momento della presentazione dell’istanza, avvalendosi della retroattività del beneficio per l’anno 2009, hanno diritto all’agevolazione, in quanto titolari di un punto di riconsegna o utilizzatori di un impianto condominiale a gas naturale per uso domestico in relazione all’abitazione di residenza, nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2009 e la data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento della compensazione;
- la standardizzazione delle informazioni necessarie per la richiesta di ammissione al regime di compensazione risulta utile al fine di agevolare il funzionamento del sistema di ammissione stesso e la corretta erogazione delle compensazioni medesime;

- la numerosità e la complessità delle variabili che incidono sull'ammissibilità e sulla quantificazione del *bonus gas* rendono necessaria una semplificazione delle procedure di gestione della parte retroattiva del *bonus* al fine di rendere gestibili le procedure di richiesta delle compensazioni medesime in tempi compatibili con l'avvio rapido del sistema e senza introdurre complicazioni eccessive nel sistema informatico centralizzato di raccolta e gestione dei dati, tenuto anche conto del fatto che le procedure di gestione della parte retroattiva del *bonus* sono destinate a funzionare solamente per un numero limitato di richieste e per un limitato periodo di tempo;
- con deliberazione ARG/com 113/09 l'Autorità ha individuato, ai sensi della deliberazione ARG/gas 88/09, Poste Italiane S.p.A. (di seguito: Poste Italiane) in qualità di soggetto erogatore della compensazione della spesa per la fornitura del gas naturale ai clienti domestici indiretti;
- la deliberazione ARG/gas 88/09, come modificata dalla deliberazione ARG/com 113/09 prevede che il *bonus gas* sia erogato ai clienti domestici indiretti tramite lo strumento del bonifico domiciliato;
- gli accordi in via di stipula tra la Cassa conguaglio per il settore elettrico e Poste Italiane, ai sensi della deliberazione ARG/com 113/09, permetteranno un più sollecito riconoscimento delle quote di *bonus gas* relative alle retroattività dovute;
- con comunicazione del 21 ottobre 2009, ANCI ha evidenziato complessità non previste con riferimento alle attività di adeguamento del sistema informatico di cui al comma 8.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 per la gestione delle compensazioni, che hanno comportato la necessità di posticipare dall'1 novembre 2009 al 15 dicembre 2009 la data a partire dalla quale i Comuni saranno in grado di ricevere le istanze di ammissione al *bonus* dei cittadini;
- al fine di garantire una maggiore rapidità nell'erogazione dei bonifici domiciliati, sono emerse ulteriori esigenze di chiarezza con riferimento alle tempistiche di svolgimento delle attività funzionali all'erogazione dei bonifici medesimi.

**Ritenuto opportuno:**

- standardizzare il contenuto della modulistica da utilizzare per le istanze di ammissione alla compensazione presentate entro il 30 aprile 2010 dai soggetti che, pur non essendo più clienti domestici alla data di presentazione dell'istanza, erano titolari di un punto di riconsegna o utilizzatori di un impianto condominiale a gas naturale per uso domestico in relazione all'abitazione di residenza, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2009 e la data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento della compensazione;
- posticipare la messa in operatività del sistema informatico di raccolta e gestione delle richieste di compensazione dall'1 novembre 2009, come inizialmente previsto dalla deliberazione ARG/gas 88/09, al 15 dicembre 2009;
- prevedere, a fronte della posticipazione della messa in operatività del sistema informatico di raccolta e gestione delle richieste di compensazione, il riconoscimento, a tutti i clienti domestici diretti e indiretti che presentano istanza di compensazione entro il 30 aprile 2010, della quota parte retroattiva del *bonus* in unica soluzione attraverso bonifico domiciliato reso disponibile dal soggetto erogatore di cui all'Articolo 1 della deliberazione ARG/gas 88/09;

- apportare alcune modifiche ed integrazioni alla deliberazione ARG/gas 88/09, ed al relativo Allegato A, al fine di rendere maggiormente gestibili ed efficaci le procedure di gestione del sistema di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, con particolare riferimento alla gestione dei meccanismi di retroattività ed all'erogazione dei bonifici domiciliati;
- integrare la deliberazione ARG/com 113/09 prevedendo che Poste Italiane possa erogare le compensazioni sia ai clienti domestici diretti che indiretti

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Modificazioni e integrazioni alla deliberazione ARG/gas 88/09*

- 1.1 Ai commi 3.1, lettera b) e 3.2, lettere a) e b) della deliberazione ARG/gas 88/09 sono eliminate le parole “, ovvero fino alla data di inizio della residenza come indicata nella modulistica di cui all’Articolo 22 dell’Allegato A, se successiva all’1 gennaio 2009”.
- 1.2 Al comma 3.3 della deliberazione ARG/gas 88/09 le parole “dall’impresa distributrice con la cadenza prevista per la fatturazione del servizio di distribuzione, salvo quanto disposto dal successivo comma 3.7.” sono sostituite con le parole “*una tantum*, attraverso lo strumento di cui all’articolo 16 dell’Allegato A, e sono resi disponibili ai clienti domestici diretti con le medesime modalità previste del suddetto articolo 16.”.
- 1.3 I commi 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 della deliberazione ARG/gas 88/09 sono soppressi.
- 1.4 Dopo il comma 3.8 della deliberazione ARG/gas 88/09 sono aggiunti i seguenti commi:
  - “3.9 Gli importi riconosciuti ai sensi dei precedenti commi 3.1, lettera b) e 3.2 sono calcolati con riferimento alla categoria d’uso di cui al comma 14.2, lettera a), punto iii), dell’Allegato A.
  - 3.10 Qualora il cliente domestico diretto voglia delegare un soggetto terzo alla riscossione del bonifico domiciliato di cui al comma 3.3, compila il modulo *F GAS* allegato al presente provvedimento.”
- 1.5 Ai commi 4.1, lettera b) e 4.2, lettere a) e b), della deliberazione ARG/gas 88/09 sono eliminate le parole “, ovvero fino alla data di inizio della residenza come indicata nella modulistica di cui all’Articolo 22 dell’Allegato A, se successiva all’1 gennaio 2009”.
- 1.6 Al comma 4.3 della deliberazione ARG/gas 88/09, le parole “dal soggetto erogatore di cui all’Articolo 1 dell’Allegato A ai clienti domestici indiretti” sono sostituite con le parole “, attraverso lo strumento di cui all’articolo 16 dell’Allegato A, e sono resi disponibili ai clienti domestici indiretti con le medesime modalità previste del suddetto articolo 16.”.
- 1.7 All’Articolo 4 della deliberazione ARG/gas 88/09 è aggiunto il seguente comma:

“4.6 Gli importi riconosciuti ai sensi dei precedenti commi 4.1, lettera b) e 4.2 sono calcolati con riferimento alla categoria d’uso di cui al comma 14.2, lettera a), punto iii), dell’Allegato A.”

- 1.8 Dopo l’articolo 4 della deliberazione ARG/gas 88/09 è aggiunto il seguente articolo:

**“Articolo 4bis**

*Disposizioni in materia di ammissione ed erogazione della compensazione retroattiva ai soggetti non più clienti domestici alla data di presentazione dell’istanza*

4bis.1 Ai soggetti non più clienti domestici diretti o indiretti, come definiti all’articolo 1 dell’Allegato A, ma che lo sono stati in un periodo compreso tra l’1 gennaio 2009 e la data di presentazione dell’istanza, in possesso di attestazione ISEE rilasciata successivamente all’1 gennaio 2008, che presentano la richiesta di accesso alla compensazione di cui al comma 2.1 del medesimo Allegato A entro il 30 aprile 2010, in caso di ammissione alla compensazione, la medesima viene riconosciuta retroattivamente, a far data dal 31 dicembre 2009, fino all’1 gennaio 2009.

4bis.2 Gli importi riconosciuti ai sensi del precedente comma 4bis.1 sono erogati *una tantum*, attraverso lo strumento di cui all’articolo 16 dell’Allegato A, e sono resi disponibili con le medesime modalità previste del suddetto articolo 16.

4bis.3 Gli importi riconosciuti ai sensi del precedente comma 4bis.1 sono calcolati con riferimento alla categoria d’uso di cui al comma 14.2, lettera a), punto iii), dell’Allegato A.”

4bis.4 Ai fini dell’accesso alla compensazione di cui al comma 2.1 dell’Allegato A, i soggetti di cui al comma 4bis.1 utilizzano il modulo *D GAS*, allegato al presente provvedimento.

4bis.5 Qualora i soggetti di cui al comma 4bis.1 vogliano delegare un soggetto terzo alla riscossione del bonifico domiciliato di cui al comma 4bis.2 compilano il modulo *F GAS* allegato al presente provvedimento.”

- 1.9 Al comma 5.3 della deliberazione ARG/gas 88/09 sono eliminate le parole “ai clienti indiretti”.

- 1.10 Dopo il comma 5.3 della deliberazione ARG/gas 88/09 è inserito il seguente comma:

“5.4 Il soggetto erogatore di cui all’articolo 1 dell’Allegato A, può operare anche nei confronti dei clienti domestici diretti.”

- 1.11 Al comma 8.1 della deliberazione ARG/gas 88/09, le parole “partire dall’1 novembre 2009” sono sostituite con le parole “a partire dal 15 dicembre 2009”.

- 1.12 Al comma 8.1bis della deliberazione ARG/gas 88/09, le parole “entro il 31 dicembre 2009” sono sostituite con le parole “entro il 31 gennaio 2010”.

## Articolo 2

### *Modificazioni e integrazioni all'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09*

2.1 All'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 è aggiunta la seguente definizione:

- “• **TIT** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato e integrato.”.

2.2 Il comma 9.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 è sostituito con il seguente comma:

- “9.2 La compensazione di cui al comma 2.1 è resa disponibile per l'erogazione ai clienti domestici indiretti secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 16.”.

2.3 La lettera b) del comma 16.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 è sostituita dalla seguente lettera:

- “b) deve essere incassato entro la fine del mese successivo a quello di messa in pagamento come comunicato ai sensi del successivo comma 16.5, lettera b).”.

2.4 Dopo il comma 16.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 sono aggiunti i seguenti commi:

“16.5 Il sistema informatico di cui all'articolo 11, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese  $n$ , mette a disposizione del soggetto erogatore di cui all'articolo 1 e alla Cassa gli elementi informativi necessari a:

- a) individuare i clienti domestici indiretti ammessi alla compensazione a decorrere dal primo giorno del mese  $n$ ;
- b) inviare le comunicazioni relative all'ammissibilità alla compensazione e alla messa in pagamento dei bonifici domiciliati ai soggetti di cui alla precedente lettera a);
- c) rendere disponibili in pagamento i suddetti bonifici domiciliati dal primo giorno del mese  $n+1$ .

16.6 La Cassa, nell'ambito della convenzione prevista dalla deliberazione ARG/gas 113/09, opera al fine di garantire la messa in pagamento dei bonifici domiciliati di cui al comma 16.5, lettera c), il primo giorno del mese  $n+1$ .

16.7 Qualora le disponibilità del Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui all'articolo 97 del RTDG non fossero sufficienti per la messa in pagamento dei bonifici domiciliati di cui al comma 16.5, la Cassa informa tempestivamente la Direzione tariffe dell'Autorità e, salvo contraria indicazione, procede all'autorizzazione dei suddetti pagamenti in modo da rispettare i termini di

cui al precedente comma 16.6 utilizzando transitoriamente le giacenze esistenti presso il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio di cui all'articolo 72 del TIT.”.

- 2.5 Al comma 18.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 le parole “A partire dall'1 novembre 2009” sono sostituite con le parole “A partire dall'1 gennaio 2010”.

### **Articolo 3**

#### *Modificazioni e integrazioni alla deliberazione ARG/com 113/09*

- 3.1 Al comma 1.1, lettera a), della deliberazione ARG/com 113/09 è eliminata la parola “indiretti”.

### **Articolo 4**

#### *Disposizioni finali*

- 4.1 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 4.2 Copia del presente provvedimento viene trasmessa a Poste Italiane S.p.A.
- 4.3 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)), ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.
- 4.4 La deliberazione ARG/gas 88/09, il relativo Allegato A, e la deliberazione ARG/com 113/09 sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) con le modifiche e le integrazioni di cui al presente provvedimento.

17 novembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis